

Prot. 1307

Cagliari, 02.09.2015

PEC

Spett. Le
Consorzio Zona Industriale di Macomer
Al Responsabile del Servizio
Ing. Mario Rubattu
Zona Industriale Tossilo
08015 Macomer (NU)
zirmacomer@digitalpec.com

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo, relativo ai lavori per la – “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWT PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO”. C.U.P: H88I15000000002 - C.I.G. 635462419E

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Azienda ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

Al punto 2 del bando, in merito al criterio d'aggiudicazione, si legge *“procedura aperta col criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo presunto degli onorari posti a base d'asta, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. b), della L. R. n. 5/2007 e dell'art. 82 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii”*
Trattandosi di importo a base di gara superiore a 100.000,00 euro, pari esattamente a 309.580,00 euro, l'art. 266 comma 4 del D.P.R. 207/2010 impone che le offerte siano valutate con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** secondo i criteri stabiliti dal medesimo comma e dal successivo comma 5;

È la stessa premessa al D.P.R. n. 207/2010 ad affermare espressamente quanto segue:

“Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 4, LA DISPOSIZIONE CHE CONFIGURA IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA COME UNICO CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE APPLICABILE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA, sia necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una valutazione dell'offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico dell'offerta e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario nell'articolo 81, comma 1, del codice, attuativa degli articoli 55 e 53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici”.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene dunque individuato come “unico criterio”.
Ciò non vale per le procedure di affidamento relative a servizi di ingegneria inferiori a 100.000,00 euro, per le quali è consentito il ricorso al criterio del prezzo più basso.

A sostenere tale posizione c'è peraltro una circolare interpretativa del Ministero delle Infrastrutture (prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012), di cui si riporta il passaggio più rilevante:

"2. Criteri di selezione dell'offerta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro

L'art. 266 del d.P.R. n. 207/2010, rubricato "Modalità di svolgimento della gara", al comma 4, prevede che le offerte siano valutate in conformità al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'art. 261, comma 1, del regolamento dispone che i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo pari o superiore a 100.000 euro siano affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall'articolo 91, comma 1, del codice e dal titolo II della parte III del medesimo d.P.R. n. 207/2010, con esclusione dell'articolo 267.

Di converso, per i servizi di importo stimato inferiore a 100.000 euro, l'art. 267, al comma 1, stabilisce l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91, comma 2, del codice e del solo art. 267 del regolamento: sono escluse, quindi, le restanti disposizioni del titolo II della parte III del d.P.R. n. 207/2010.

Ciò posto, dalla lettura del combinato disposto delle richiamate norme regolamentari si evince che l'obbligo di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dal comma 4 dell'art. 266 - inserito nel titolo II della parte III del regolamento - vige unicamente per gli affidamenti di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, mentre per gli affidamenti di importo inferiore a tale soglia è possibile operare una scelta tra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso, tanto più che il rinvio all'art. 91, comma 2, del codice, operato dal primo comma dell'articolo 267 del regolamento, implica l'obbligo di servirsi della procedura di cui all'art. 57, comma 6, del codice, che contempla utilmente il ricorso ad entrambi i criteri di aggiudicazione".

In attesa di un Vostro sollecito riscontro, si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire alle vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del Codice dei Contratti.

Distinti saluti.

Il delegato del Presidente
Denise Puddu